



## **Al “termine lungo” per l’impugnazione vanno aggiunti i 31 giorni della “nuova” sospensione feriale**

La Sez. III civile della Cassazione (sentenza n. 6592/19, depositata il 7 marzo).

La questione processuale affrontata dalla S.C. riguarda l’eccepita tardività del ricorso per cassazione, notificato, secondo le tesi a sostegno dell’eccezione, con un giorno di ritardo in ragione del termine della sospensione feriale, ormai limitato ad “un mese”.

A tale proposito la Cassazione precisa che non si tratta di “un mese” di sospensione feriale, bensì di “31 giorni”. Secondo un più generale principio, infatti, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione *ex art. 327 c.p.c.*, osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, *c.p.c.* e 2963, comma 4, *c.c.*, che il sistema della computazione civile, non “*ex numero*” bensì “*ex nominatione dierum*”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini.

Sulla scorta di questi ormai pacifici principi, il ricorso per cassazione è stato considerato tempestivamente proposto.

**Aprile 2019**

**Fonte**

**D & G**